

REGOLAMENTO (CEE) N. 3917/92 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1992

che proroga nel 1993 l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90, (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3834/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo e che completa l'elenco dei beneficiari di dette preferenze

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 43,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, che in conformità dell'offerta presentata nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità economica europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate per alcuni prodotti industriali finiti e semilavorati, per alcuni prodotti tessili e per alcuni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo; che il periodo decennale iniziale di applicazione del sistema di tali preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980;

considerando che il ruolo positivo svolto dal sistema nel migliorare l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto durante la nona sessione del comitato speciale delle preferenze dell'UNCTAD; che, in questa stessa sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema delle preferenze generalizzate, non sarebbero stati interamente conseguiti alla fine del 1980, e che pertanto occorreva prolungarne la durata oltre il periodo iniziale; che, nel 1990, è stata avviata una revisione globale di detto sistema;

considerando che la revisione del sistema è proseguita nel 1991 e nel 1992 e che lo stato di avanzamento dei lavori non consente di prevedere l'instaurazione di un sistema basato su nuovi orientamenti per il 1° gennaio 1993; che, tuttavia, tale instaurazione è prevista nel corso del 1993;

considerando che, in attesa dei risultati di questa revisione, è opportuno prorogare, in via provvisoria, nel 1993 il sistema di preferenze generalizzate del 1991;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3831/92⁽¹⁾, (CEE) n. 3832/90⁽²⁾, (CEE) n. 3833/90⁽³⁾, (CEE) n. 3834/90⁽⁴⁾ e (CEE) n. 3835/90⁽⁵⁾ sono stati prorogati nel 1992 dai regolamenti (CEE) n. 3587/91⁽⁶⁾ e (CEE) n. 3588/91⁽⁷⁾, completati e modificati dai regolamenti (CEE) n. 3302/91⁽⁸⁾, (CEE) n. 3900/91⁽⁹⁾, (CEE) n. 282/92⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 548/92⁽¹¹⁾, (CEE) n. 1433/92⁽¹²⁾ e (CEE) n. 1509/92⁽¹³⁾;

considerando che, con l'entrata in vigore del mercato unico, prevista per il 1° gennaio 1993, è opportuno sostituire con importi fissi a dazio nullo i contingenti tariffari ripartiti tra gli Stati membri; che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 devono essere modificate in tal senso;

considerando che, con questa modifica, la gestione contabile delle importazioni preferenziali passerà alla Commissione;

considerando che, per un'efficace gestione comune degli importi fissi, gli Stati membri sono competenti a raccogliere

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

(3) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.

(4) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

(5) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.

(6) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1.

(7) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.

(8) GU n. L 315 del 15. 11. 1991, pag. 46.

(9) GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 11.

(10) GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1.

(11) GU n. L 63 del 7. 3. 1992, pag. 49.

(12) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 7.

(13) GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1.